



Stefano BANDECCHI
Sindaco

**Alla Prefettura di Terni
Viale della Stazione TERNI**

**Alla Questura
Via Antiochia TERNI**

**Al Comando Provinciale Carabinieri
Via L. Radice TERNI**

**Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
Via Bramante n. 45 TERNI**

**Al Comando Provinciale del Corpo Forestale
dello Stato di Terni
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Al Comando della Polizia Locale
della Provincia di Terni
Viale della Stazione TERNI**

**Alla USL Umbria n. 2
Via Bramante TERNI**

**All' A.S.M. Terni S.p.A.
Via Bruno Capponi TERNI**

**Alla Confcommercio
Largo Volfrango Frankl, 10 TERNI**

**Alla Confesercenti
Via Carrara n. 15 TERNI**

**Alla CNA – Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Alla Confartigianato di Terni
Via L. Casale n.9 TERNI**

**Alla Confindustria di Terni
Via A. Garofoli, 13 TERNI**

**Alla Confapi
Via Manara, 6 TERNI**

**Alla Coldiretti
Viale Donato Bramante, 3/A TERNI**

**Alla Direzione Polizia Locale
SEDE**

**Alla Direzione Serv.Dig.
Inn.Cult. Ev.Val.-Turismo
SEDE**

**Alla Direzione Lavori Pubblici-
SEDE**

**Alla Direzione Governo del
Territorio: Decoro-Manutenzioni-
Patrimonio-Viabilità-Mobilità-
protezione Civile-Igiene e
Benessere Animale
Alla Direzione Sviluppo economico Commercio
SEDE**

**Alla Direzione Ambiente -Energia -Trasporti
SEDE**

OGGETTO: Divieto di asporto bevande in vetro ai fini del decoro, della vivibilità e della sicurezza urbana in occasione della manifestazione "Terni Comics" "Vault Arena" **nella seguente zona ricompresa tra il fiume Nera, via Prati (ponte Allende) viale dello Stadio, viale Borzacchini, Piazzale Caduti di Monte Lungo e Strada Madonna del Monumento – dal 06.09.2025 al 07.09.2025.**

IL SINDACO

Premesso che :

nei giorni 6,7 settembre 2025 si svolgerà la manifestazione denominata "Terni Comics" "Vault Arena" in una porzione della via S. Martino in cui si prevede un imponente afflusso di persone nelle aree interessate dalla presenza di attività di ristorazione, con particolare riguardo alla possibilità di consumo al tavolo anche negli spazi all'aperto;

considerato che in occasione di manifestazioni di uguale natura si è effettivamente registrato un afflusso di pubblico, quantificabile in migliaia di persone;

Considerato che, al fine di prevenire i principali problemi dovuti alla massiccia presenza di persone al di fuori dei locali, nelle immediate vicinanze degli stessi, in altri spazi pubblici o aperti al pubblico, luoghi in cui più si evidenzia la problematica relativa alla presenza di vetro derivante dal consumo sul posto delle bevande, si rende necessario adottare uno specifico provvedimento relativo al divieto di asporto di bevande in vetro;

Considerato che l'imponenza dell'afflusso comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all'ordine ed alla incolumità pubblica, oltreché quelli relativi al decoro urbano, tenuto conto del fatto che nei luoghi pubblici vengono sovente abbandonati e talvolta frantumati i contenitori delle bevande, che costituiscono fonte di pericolo per coloro che hanno diritto di fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali i bambini e gli anziani;

Considerata la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e/o frantumati, anche associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;

che tali circostanze risultano note poiché ampiamente oggetto di dibattiti e di divulgazione tramite tutti i mezzi di comunicazione di massa, inclusa quella nazionale, determinando talvolta situazioni di allarme sociale;

che si rende indispensabile tutelare la pubblica incolumità oltre che prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere o rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico e ciò tanto più in coincidenza con l'evento in questione;

che non sussistono disposizioni per imporre in via ordinaria il divieto in questione, rendendosi pertanto necessario il ricorso al potere di ordinanza ai sensi dell'art.54, comma 4, D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Ritenuto che il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresentante della comunità locale, *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro edella vivibilità urbana, con particolare riferimento dalle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti"* adotta ordinanze contingibili e urgenti, secondo quanto previsto dall'art. 50, quinto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamata la propria l'Ordinanza prot. n. 66890 del 23.04.2025, scadente il 30.11.2025;

Vista la richiesta della Questura di Terni, pervenuta per le vie brevi, durante la riunione tecnico operativa in data 2 settembre 2025;

Visti al riguardo:

l'art. 50, comma 5, D.lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

il D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48;

per quanto premesso

ORDINA

1.

- 1.1 In coincidenza** con lo svolgimento della manifestazione denominata "Terni Comics" "Vault Arena" dalle ore 15.00 alle ore 03.00 del giorno successivo per i giorni 6,7 settembre 2025, **nella seguente zona ricompresa tra il fiume Nera, via Prati (ponte Allende) viale dello Stadio, viale Borzacchini, Piazzale Caduti di Monte Lungo e Strada Madonna del Monumento,**
E' VIETATA:

2

- a) la **detenzione di contenitori di vetro**, ai fini dell'immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo;
- b) la **vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro**. È comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all'ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall'esercente all'interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi;
- c) la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro** da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate.

I divieti di cui alle lettere b) e c) si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio per asporto ed in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici, oltreché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché eventi organizzati da associazioni senza fini di lucro, e presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati, qualora consentiti dalla normativa emergenziale vigente.

Nelle precitate aree la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita** unicamente nei seguenti casi, sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge:

- tramite servizio assistito al tavolo all'esterno dei locali di esercizio o all'interno, qualora consentito;
- sulle rispettive aree e spazi pertinenti regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati;
- per la somministrazione di bevande al tavolo o al banco, qualora consentito, con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.

Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale, per le violazioni di cui al **punto 2.** della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
Punto 2 lettera a)	da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
Punto 2 lettera b) e c)	da € 100.00 a € 500.00	€ 166,66

Nel caso di cui al punto **2** lettera **a)** i contenitori di vetro dovranno essere consegnati

agli agenti operanti che provvederanno al corretto e sicuro conferimento.
 In caso di reiterazione dell'illecito amministrativo di cui al punto **2** lettere **b)** e **c)** si determina la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata di giorni 10 (dieci) disposta da parte dell'Autorità competente.

3. Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale è **vietata altresì** la cessione di bevanda alcolica per interposta persona a minore degli anni 18.

Per la violazione di cui al **punto 3**, della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
Punto 3	da € 80.00 a € 480.00	€ 160.00

SI RICHIAMA ALTRESI'

la disciplina relativa ai limiti di orario previsti per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche (Legge 125/2001, D.L. 117/2007 come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120) come di seguito schematizzata, indicando la fascia oraria in cui possono non essere vendute o somministrate le bevande alcoliche a seconda della tipologia di esercizio:

Tipologia attività	Orari	Sanzioni	Riferimenti normativi o sanzioni
D.L. 117/2007 art.2 Pubblici esercizi	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6 del mattino	da € 5.000 a € 20.000	art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
D.L. 117/2007 art.2 Spazi e aree pubblici	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6		art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
D.L. 117/2007 art.2 Circoli privati	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6	da € 5.000 a € 20.000	art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
D.L. 117/2007 art.2bis Esercizi di vicinato compresi distributori automatici su area privata	divieto vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6	€ 5.000 a € 20.000	comma 2-bis, art. 6 D.L. 117/2007

L. 125/2001 art. 14bis Distributori automatici su A.P.	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 7	da € 5.000 a € 30.000	Art. 14 bis L.125/01
---	---	-----------------------------	-------------------------

AVVERTE CHE

La presente ordinanza è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia Locale ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Umbria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii.

IL SINDACO
Stefano
BANDECCHI
Firmato digitalmente

